

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2012

che modifica l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne le voci relative al Bahrein e al Brasile figuranti nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di territori dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione europea di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2012) 6732]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/532/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4 e l'articolo 19, frase introduttiva e lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) la direttiva 92/65/CEE fissa le condizioni applicabili alle importazioni nell'Unione, tra l'altro, di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina. Tali condizioni devono essere per lo meno equivalenti alle condizioni applicabili agli scambi tra Stati membri.
- (2) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi indenni da morva da sei mesi.
- (3) La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE⁽³⁾ stabilisce un elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a queste importazioni. Il Bahrein e il Brasile figurano attualmente in tale elenco all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (4) Nell'aprile 2010 la Commissione ha ricevuto una relazione su casi confermati di morva nella parte settentrio-

nale del Bahrein. Alla luce di tale relazione, nonché degli sviluppi della situazione di polizia sanitaria in tale paese terzo, la decisione 2004/211/CE, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/512/UE della Commissione⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni relative alla regionalizzazione del Bahrein. Tale decisione dispone inoltre che sono autorizzate solamente l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione di cavalli registrati provenienti dalla regione BH-1 del Bahrein come descritta nell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

- (5) Il 30 aprile 2012 il Bahrein ha presentato alla Commissione una relazione finale sull'eradicazione della morva nella parte settentrionale del paese, parte non inclusa nella regione BH-1 di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE, e ha fornito inoltre garanzie adeguate del fatto che nel periodo di sei mesi precedente alla presentazione alla Commissione della relazione non è stato registrato nessun caso di morva in tale parte del paese.
- (6) Il Bahrein ha presentato inoltre informazioni comprovanti i notevoli progressi compiuti per garantire la sorveglianza veterinaria ufficiale in materia di polizia sanitaria equina nel paese. Il Bahrein si è anche impegnato a continuare la sorveglianza della morva nel suo territorio.
- (7) Alla luce delle informazioni e delle garanzie presentate dal Bahrein risulta opportuno autorizzare la reintroduzione nell'Unione di cavalli registrati per corse, competizioni ed eventi culturali dopo un'esportazione temporanea nella regione BH-1 di tale paese terzo nonché le importazioni e l'ammissione temporanea nell'Unione dei cavalli registrati provenienti dalle aree del Bahrein esterne alla regione BH-1. L'allegato I della decisione 2004/211/CE va pertanto modificato di conseguenza.
- (8) La morva è inoltre presente in alcune parti del territorio del Brasile e di conseguenza le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi sono autorizzate soltanto in provenienza dalla regione BR-1 del territorio di tale paese terzo di cui alla colonna 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Gli stati di Minas Gerais e Rio de Janeiro figurano attualmente in tale regione.

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.⁽²⁾ GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.⁽³⁾ GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 214 del 19.8.2011, pag. 22.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2012

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
